DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 2010

che esenta l'Estonia da determinati obblighi di applicare le direttive del Consiglio 66/402/CEE e 2002/57/CE per quanto concerne *Avena strigosa* Schreb., *Brassica nigra* (L.) Koch e *Helianthus annuus* L.

[notificata con il numero C(2010) 4526]

(Il testo in lingua estone è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/377/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali [1], in particolare l'articolo 23 *bis*,

vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra [2], in particolare l'articolo 28,

vista la domanda dell'Estonia,

considerando quanto segue:

(1) Le direttive 66/402/CEE e 2002/57/CE stabiliscono determinate disposizioni per la commercializzazione delle sementi di cereali e di piante oleaginose e da fibra. Le suddette direttive prevedono anche che, rispettando determinate condizioni, gli Stati membri possano essere interamente o parzialmente esentati dall'obbligo di applicare le prescrizioni delle direttive stesse in relazione a determinate specie.

(2) L'Estonia ha presentato una domanda di esenzione dai propri obblighi in relazione ad *Avena strigosa* Schreb., *Brassica nigra* (L.) Koch e *Helianthus annuus* L.

(3) Le sementi di *Avena strigosa* Schreb., *Brassica nigra* (L.) Koch ed *Helianthus annuus* L., di norma, non vengono riprodotte, né commercializzate in Estonia. Inoltre l'importanza economica di tali sementi non è significativa in tale Stato membro.

(4) Finché permangono tali condizioni, lo Stato membro interessato deve essere esentato dall'obbligo di applicare quanto disposto dalle direttive 66/402/CEE e 2002/57/CE alle specie in questione.

(5) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'Estonia è esentata dall'obbligo di applicare la direttiva 66/402/CEE, ad eccezione dell'articolo 14, paragrafo 1, per quanto riguarda la specie *Avena strigosa* Schreb.

Articolo 2

L'Estonia è esentata dall'obbligo di applicare la direttiva 2002/57/CE, ad eccezione dell'articolo 17, per quanto riguarda le specie *Brassica nigra* (L.) Koch e *Helianthus annuus* L.

Articolo 3

La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 2010.

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

[1] GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.
[2] GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.